

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso

Servizio Elettorale

ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015

LIMITI MASSIMI SPESE ELETTORALI: Legge n. 96 del 6 Luglio 2012, Art. 13.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 e fino a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale non possono superare i limiti massimi imposti dalla legge n. 96/2012 e precisamente:

- Per i candidati alla carica di Sindaco: € 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore;
- Per i candidati alla carica di Consigliere: € 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore;

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di € 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Gli elettori presunti alla data delle elezioni per il Comune di Castelfranco Veneto sono circa 28.600.

La dichiarazione deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 50.000 a \in 500.000.

MANDATARIO ELETTORALE

A norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della Legge 6/7/2012 n. 96 e dell'art. 7, comma 3, della Legge 10/12/1993 n. 515, alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e **con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2.500** avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni (44^ giorno) coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente** per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di Sindaco o di consigliere **comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale**, costituito presso la Corte di Appello o in mancanza del Tribunale del Capoluogo di Regione e previsto dall'art. 13 della Legge n. 515 del 1993, il nominativo del Mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un Mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.